



Tribunale di Genova

Comitato art. 179 disp. att. c.p.c.

Genova, 11 dicembre 2023

Oggetto: Formazione definitiva dell'Elenco pubblico dei delegati alle operazioni di vendita a seguito pagamento della tassa di concessione governativa.

Come già comunicato con precedenti note, a seguito di una recente risposta della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ad un quesito formulato dalla Corte d'Appello (v. Interpello 956 – 1143/2023), è emersa la necessità dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative nella misura di Euro 168,00 per i professionisti che vengono inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 179 ter disp. att. c.p.c. in base alla procedura descritta nelle Istruzioni predisposte da questo Comitato gestore il 25.9 u.s., come integrate il successivo 5.10.


E' stato di conseguenza aggiornato e implementato l'applicativo informatico PRO.DEL. per poter permettere la registrazione del pagamento della suddetta tassa, condizione imprescindibile per l'iscrizione nell'Elenco pubblico.

Si invitano pertanto tutti coloro che hanno ad oggi presentato la domanda di ammissione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (**ad eccezione di quanti abbiano ricevuto provvedimento di non ammissione da parte del Comitato**), di effettuare il pagamento della tassa governativa di Euro 168,00, onde permettere l'inserimento definitivo nell'Elenco stesso: momento, dal quale decorre la possibilità di designazione da parte del G.E.

In conseguenza di ciò l'Elenco pubblico definitivo sarà visibile unicamente a partire dal 9.1.2024 a seguito della compiuta registrazione dei pagamenti da parte della segreteria del Comitato in quanto, come sopra chiarito e ribadito, l'iscrizione diviene definitiva ed operativa solo a seguito del pagamento della tassa.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Dr. Roberto BRACCIALINI

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and appears to read "Roberto Braccialini".